iusTrend
IL VERSO DEL DIRITTO

Product Oversight and Governance bancaria: la revisione 2026 degli orientamenti EBA

NOVEMBRE 2026



LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Treviso

Diritto della banca e dei mercati finanziari | Contratti bancari | 17 novembre 2026

Product Oversight and Governance bancaria: la revisione 2026 degli orientamenti EBA

Fonti, perimetro e compiti dell'organo di amministrazione e delle funzioni di controllo sui prodotti con caratteristiche ESG

Dall'11 gennaio 2027 si applicano gli orientamenti con i quali l'Autorità bancaria europea ha modificato, per la prima volta dalla loro emanazione, la disciplina dei dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio, riferendola espressamente ai prodotti con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e ai rischi di *greenwashing*.

Secondo l'Autorità la revisione non introduce nuovi obblighi procedurali. Restano però aperte alcune questioni di fonte (con quale forza le nuove previsioni operino in Italia, quale perimetro abbiano, a quali testi rinviino), dalle quali dipende ciò che agli intermediari può essere richiesto.

In questo quadro si collocano i compiti dell'organo di amministrazione e delle funzioni di controllo nella prevenzione, nel monitoraggio e nella correzione, e la domanda su che cosa l'intermediario debba essere in grado di dimostrare quando le caratteristiche attribuite a un prodotto vengano contestate.

Parte prima. Le fonti

1. Una revisione mirata

Con gli orientamenti EBA/GL/2026/07 del 30 giugno 2026 l'Autorità bancaria europea (di seguito anche "EBA") ha modificato gli orientamenti EBA/GL/2015/18 sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (di seguito anche "POG", da *product oversight and governance*), applicabili dal 3 gennaio 2017 (paragrafo 16 del testo del 2016) e fino ad allora mai modificati (cfr. *Final report*, par. 3). La traduzione ufficiale italiana fissa all'11 gennaio 2027 la data di applicazione e al 27 ottobre 2026 il termine entro il quale le autorità competenti devono notificare all'EBA se sono conformi o intendono conformarsi (sezioni 1 e 3).

La revisione si presenta come un intervento circoscritto. Nella valutazione d'impatto l'Autorità ha scartato l'aggiunta di prescrizioni ESG dettagliate e ha preferito adattare entro limiti ristretti le previsioni esistenti (cfr. *Final report*, parr. 54-57); ha inoltre affermato che le modifiche non introducono nuovi obblighi procedurali né ulteriori livelli di governance oltre a quelli già previsti dagli orientamenti o dalla legislazione orizzontale in materia di *greenwashing* (cfr. par. 69).

Il testo contiene però tre disposizioni prima inesistenti: gli orientamenti 2.1a, 8.3, lettera c), e 12.1a. Estende ai prodotti con caratteristiche ESG l'oggetto di diverse previsioni preesistenti (il paragrafo 5 e gli orientamenti 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 7.1 e 12.1) e allarga la platea dei produttori ai creditori della direttiva (UE) 2023/2225, richiamata come "recepita nei rispettivi Stati membri". Non sono invece modificati gli orientamenti 4, 5 e 6 su test del prodotto, monitoraggio e misure correttive, che si applicano ai prodotti con caratteristiche ESG in quanto il nuovo paragrafo 5 chiede che i dispositivi siano adottati anche per i prodotti con caratteristiche ESG, qualora siano offerti e venduti ai consumatori.

La prima parte di questo contributo riguarda l'assetto delle fonti: con quale forza il testo modificato operi, per quale via entri nell'ordinamento italiano, quale perimetro abbia e quale contenuto riceva dai testi ai quali rinvia. La seconda esamina i compiti dell'organo di amministrazione e delle funzioni di controllo. Il verbo "dovere" è riservato alle fonti vincolanti; degli orientamenti si dice che chiedono o prevedono, in coerenza con il "dovrebbe" della traduzione ufficiale.

2. L'efficacia degli orientamenti e la base giuridica della revisione

Il punto di partenza resta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, del 15 luglio 2021, causa C-911/19, *Fédération bancaire française* (ECLI:EU:C:2021:599), che ha avuto ad oggetto proprio gli orientamenti del 2016.

La Corte ha escluso che essi producano effetti giuridici vincolanti: le autorità competenti possono discostarsene motivando la propria posizione e gli enti finanziari sono tenuti soltanto a riferire se vi si conformano (cfr. punti 44-46). Per questa ragione gli orientamenti non possono essere oggetto di ricorso di annullamento (cfr. punto 50). La Corte ne ha però ammesso il sindacato di validità in via pregiudiziale (cfr. punto 57), anche quando l'invalidità

sia eccepita davanti al giudice nazionale da chi non ne sia direttamente e individualmente riguardato (cfr. punto 65).

Il sindacato deve essere rigoroso (cfr. punto 67) e l'assenza di effetti vincolanti non ne riduce la portata (cfr. punto 68). Atti di questo tipo possono infatti indurre le autorità competenti ad adottare atti di diritto nazionale (cfr. punto 70), e spetta ai giudici nazionali prenderli in considerazione nella soluzione delle controversie, in particolare quando sono intesi a completare disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione (cfr. punto 71).

Merita attenzione il percorso con cui la Corte ha ritenuto valido il testo del 2016. Gli orientamenti sono stati ricondotti anzitutto all'art. 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, come principi destinati a garantire processi efficaci di identificazione, gestione e sorveglianza dei rischi e adeguati meccanismi di controllo interno (cfr. punto 106); gli interessi dei consumatori vi rilevano in quanto elementi da prendere in considerazione in quei processi, e non come oggetto di una disciplina dell'idoneità del prodotto rispetto al singolo cliente (cfr. punti 109 e 110). Lo stesso ragionamento è stato esteso alle direttive sui servizi di pagamento e sulla moneta elettronica, che pongono obblighi organizzativi formulati in termini identici (cfr. punti 114-116). Per il credito immobiliare ai consumatori la Corte ha fatto leva invece sull'obbligo di agire in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, anche nella messa a punto dei prodotti (cfr. punti 117-122).

La sentenza offre anche un indizio testuale. Riporta la formula della traduzione italiana del 2016, secondo cui le autorità competenti "sono tenute a conformarsi" (cfr. punto 16), e afferma che esse "non sono tenute a conformarsi" (cfr. punto 44); la traduzione del 2026 scrive ora "dovrebbero conformarsi" (sezione 1).

La revisione si colloca in un quadro di primo livello mutato. Nel testo risultante dalla direttiva (UE) 2024/1619, l'art. 74, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE menziona espressamente i rischi ambientali, sociali e di governance; l'art. 76, paragrafo 2, impone agli Stati membri di assicurare che l'organo di gestione elabori piani specifici per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti dai fattori ambientali, sociali e di governance; l'art. 87-bis, paragrafo 4, dispone che la valutazione delle autorità competenti sulle pratiche degli

enti in materia di strategia e di gestione di quei rischi tenga conto, tra l'altro, della loro offerta di prodotti connessi alla sostenibilità. Il *Final report* richiama gli artt. 76 e 87-bis (cfr. parr. 5, 42 e 51) e continua a fondarsi sull'art. 74, paragrafo 1, nel suo complesso, ma non sulla nuova lettera b).

Se ne ricava una prima questione. L'Autorità presenta le modifiche come chiarimenti di ciò che era già implicito nel testo del 2016 (cfr. *Final report*, par. 55): la qualificazione esprime una continuità e, insieme, colloca le disposizioni nuove nello schema che ha retto il vaglio del 2021. Quel vaglio ha però riguardato il testo del 2016. Quanto possa pesare, in un eventuale nuovo esame, il fatto che il primo livello menzioni ora espressamente i rischi ESG e l'offerta di prodotti connessi alla sostenibilità è, a mio avviso, una questione aperta più che un dato acquisito.

3. Il recepimento italiano: il paragrafo 1-bis delle disposizioni di trasparenza

In Italia la POG ha una veste vincolante nelle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Il provvedimento del 5 dicembre 2018 (G.U., Serie generale, n. 294 del 19 dicembre 2018) ha introdotto nella sezione XI il paragrafo 1-bis, che disciplina le politiche e le procedure con cui gli intermediari elaborano, distribuiscono, monitorano e sottopongono a revisione le operazioni e i servizi del titolo VI del testo unico bancario e che, secondo la sua stessa formula, "dà anche attuazione" agli orientamenti dell'EBA "del 22 marzo 2016".

Nel testo introdotto nel 2018, e senza che risultino interventi successivi, il paragrafo 1-bis riformula il contenuto degli orientamenti in un testo proprio, che quanto ai rimedi appare più puntuale della fonte europea. Prevede che il prodotto per il quale i test diano esito negativo sia sottoposto a revisione e che, in mancanza, non possa essere offerto, mentre l'orientamento 4.1 si limita a chiedere opportune modifiche al prodotto quando dall'analisi di scenario emergano scarsi risultati per il mercato di riferimento. Annovera inoltre tra le misure correttive la revisione del prodotto e il suo ritiro dal mercato, dove l'orientamento 6 si esprime in termini generali, e disciplina i canali distributivi indiretti, tra i quali agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (sottoparagrafi 1-bis.1 e 1-bis.2). Nel testo vigente il paragrafo 1-bis si applica alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie,

agli intermediari finanziari iscritti nell'albo dell'art. 106 del testo unico bancario (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco), a Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, agli istituti di moneta elettronica italiani, agli istituti di pagamento autorizzati in Italia e alle succursali italiane di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica comunitari, e soltanto quando l'attività è svolta nei confronti della clientela al dettaglio (paragrafo 1).

Se ne possono trarre due conseguenze. La prima è che le modifiche del 2026 non entrano nel testo vincolante per effetto della sola adozione europea: in assenza di un intervento della Banca d'Italia la loro efficacia è quella propria degli orientamenti, e il meccanismo di conformità si rivolge anzitutto all'autorità. Il termine per la notifica è scaduto il 27 ottobre 2026; alla data di chiusura di questo contributo (12 novembre 2026) lo stato della notifica non risulta dalle fonti consultate, né risultano interventi sul paragrafo 1-bis. La seconda è che, data l'ampiezza dell'ambito soggettivo fissato nel 2018, l'estensione europea ai creditori diversi dalle banche incide in Italia meno sul perimetro che sul contenuto.

Resta aperta la forma dell'adeguamento. La Banca d'Italia indica due vie per l'attuazione degli orientamenti delle autorità europee di vigilanza: gli atti di natura normativa e gli orientamenti di vigilanza, che non hanno valore regolamentare. La prima porterebbe le previsioni ESG nel paragrafo 1-bis; al secondo tipo appartengono gli orientamenti per gli intermediari diffusi con la comunicazione del 1° aprile 2021 sul processo di governo e controllo sui prodotti bancari al dettaglio.

4. Il perimetro: il credito ai consumatori e la clausola sul recepimento

L'estensione al credito ai consumatori passa per il paragrafo 6, che richiama l'art. 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/2225 "come recepita nei rispettivi Stati membri", e per le definizioni di produttore e di prodotto, ora estese al creditore e ai contratti di credito della stessa direttiva (paragrafo 15). L'EBA ha giustificato la clausola sul recepimento con le numerose opzioni che la direttiva lascia agli Stati membri, anche nella definizione dei soggetti e dei prodotti (cfr. *Final report*, parr. 20 e 21).

Il riferimento all'art. 32, paragrafo 1, non è privo di conseguenze. La disposizione impone agli Stati membri di esigere che creditore e intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale in una serie di attività che comprende la messa a punto dei

prodotti di credito (lettera a). Ciò può spiegare perché il nuovo paragrafo 7 non riproduca più la frase del 2016 che consentiva alle autorità di valutare l'applicazione degli orientamenti agli intermediari di credito al consumo: il richiamo all'art. 32 li comprende già. Il *Final report* motiva la soppressione soltanto per gli intermediari del credito immobiliare, coperti per il tramite del paragrafo 6 (cfr. par. 45), con un ragionamento che sembra potersi estendere.

Il diritto nazionale aggiunge due questioni. Il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, ha introdotto l'art. 122-bis del testo unico bancario, secondo cui finanziatore e intermediario del credito "si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori" (comma 1), e ne ha affidato l'attuazione alla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (comma 3). La formula non coincide con quella dell'art. 32 e non richiama espressamente la messa a punto dei prodotti; resta da stabilire se sia questa la disposizione cui la clausola "come recepita" rinvia ai fini della POG.

La seconda questione riguarda i tempi. La direttiva fissa al 20 novembre 2026 l'applicazione delle disposizioni nazionali (art. 48, paragrafo 1). Il decreto stabilisce che finanziatori e intermediari del credito si adeguino entro quella data o, se successivo, entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia, e mantiene la disciplina previgente per i contratti stipulati prima della scadenza del termine, con una deroga per quelli a tempo indeterminato (art. 6, commi 2 e 3). Al 12 novembre 2026 le disposizioni attuative non risultano adottate né poste in consultazione. Se il dato è esatto e le disposizioni saranno adottate, il secondo termine cadrà dopo l'11 gennaio 2027, data di applicazione della POG modificata: per un certo periodo questa rinvierebbe a una disciplina di recepimento in vigore ma non ancora operativa per i nuovi contratti. La lettura opposta, per cui in assenza delle disposizioni attuative resterebbe fermo il solo termine del 20 novembre 2026, condurrebbe a ritenere operativo l'obbligo di adeguamento già da quella data: quale delle due letture prevalga dipende, in definitiva, dall'intervento dell'autorità, che alla data di chiusura non risulta.

5. I rinvii ad altri orientamenti

Il nuovo paragrafo 9 prevede che la POG integri gli orientamenti dell'EBA sulla governance interna ai sensi dell'art. 74 della direttiva 2013/36/UE e che sia letta in combinato disposto

con quelli sulla sana gestione del rischio di terze parti relativo ai servizi diversi da quelli TIC e con quelli sulla gestione dei rischi ESG, "per gli enti finanziari che rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione". Il capitolo sull'esternalizzazione è soppresso.

Due dei tre testi richiamati non sono ancora applicabili nella versione cui la revisione guarda. Gli orientamenti sul rischio di terze parti (EBA/GL/2026/09), la cui versione finale è stata diffusa il 18 settembre 2026, al 12 novembre 2026 sono in attesa di traduzione e privi di data di applicazione. Gli orientamenti riveduti sulla governance interna (EBA/GL/2026/10) sono stati pubblicati in versione finale il 5 novembre 2026: anch'essi attendono la traduzione, e il testo pubblicato ne lega l'applicazione, con formula ancora provvisoria, al decorso di due mesi dalla pubblicazione nelle lingue ufficiali. Se quella formula sarà confermata, gli orientamenti riveduti non potranno applicarsi prima dell'11 gennaio 2027, e a quella data resteranno con ogni probabilità applicabili quelli del 2021 (EBA/GL/2021/05), benché gli orientamenti 2.1 e 2.3 della POG siano stati riformulati per allinearne la terminologia alla versione riveduta (cfr. *Final report*, par. 15).

Gli orientamenti sui rischi ESG (EBA/GL/2025/01) si applicano invece dall'11 gennaio 2026 e, per gli enti piccoli e non complessi, al più tardi dall'11 gennaio 2027 (paragrafo 10), data alla quale l'EBA ha allineato l'applicazione della POG modificata (cfr. *Final report*, parr. 39 e 40). Poiché il paragrafo 9 richiama gli orientamenti sulla governance interna e quelli sul rischio di terze parti senza riferimento a una versione determinata, il rinvio pare doversi qualificare come mobile: il contenuto della POG ne seguirà le evoluzioni e si definirà in parte dopo la data di applicazione.

Diverso è il rapporto con gli orientamenti sui rischi ESG. Questi si rivolgono alle autorità competenti e agli enti finanziari che siano anche enti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 (paragrafo 8) e trattano del *greenwashing* in un unico paragrafo, il 76, come la stessa EBA ricorda (cfr. *Final report*, par. 44). Vi si chiede, nella gestione dei rischi di condotta, di contenzioso e reputazionali, di dotarsi di processi solidi per individuare, prevenire e gestire i rischi derivanti da pratiche di *greenwashing*, anche solo percepite, e di assicurare comunicazioni corrette, chiare e non fuorvianti e dichiarazioni di sostenibilità accurate, comprovate, aggiornate, presentate in modo comprensibile e tali da

fornire un'equa rappresentazione del profilo generale dell'ente o del profilo del prodotto. Gli orientamenti 8.3, lettera c), e 12.1a riproducono questi requisiti quasi alla lettera. La formula "come previsto anche", preferita in esito alla consultazione a quella di coerenza originariamente proposta, è stata accompagnata dalla precisazione che il richiamo non importa nella POG requisiti prudenziali come le analisi di scenario (cfr. parr. 28, 29, 34 e 35).

Il rinvio sembra dunque avere carattere ricognitivo: registra una coincidenza di standard e non incorpora un altro testo. Per i produttori non soggetti al regolamento sui requisiti patrimoniali (istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, creditori non bancari) lo standard sostanziale giunge per il tramite della POG stessa; non li raggiunge la cornice in cui il paragrafo 76 colloca quei requisiti, cioè la gestione dei rischi degli enti cui quegli orientamenti si rivolgono. L'EBA sottolinea che quegli orientamenti riguardano esiti sia prudenziali sia di tutela del consumatore (cfr. *Final report*, tabella delle risposte, righe 6 e 12): l'asimmetria riguarda perciò la cornice più che il contenuto.

6. Il *greenwashing* tra presidio organizzativo e disciplina delle asserzioni ambientali

La POG non definisce il *greenwashing*. Il *Final report* richiama la nozione comune delle autorità europee di vigilanza, che lo individua in affermazioni, dichiarazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità che non riflettono in modo chiaro e corretto il profilo di sostenibilità di un ente, di un prodotto finanziario o di servizi finanziari e che possono risultare fuorvianti per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato (cfr. par. 4). La relazione dell'EBA del 4 giugno 2024 (EBA/REP/2024/09) avverte che quella nozione non è destinata a essere elevata a definizione regolamentare, pur potendo costituire il punto di partenza di sviluppi futuri (cfr. par. 12).

L'orientamento 2.1a tiene poi distinte l'individuazione e la prevenzione delle pratiche, da un lato, e la gestione e il monitoraggio dei rischi derivanti da pratiche di *greenwashing* o "percepite come tali", dall'altro. Queste ultime l'EBA le riferisce ai casi di presunto *greenwashing* nei quali consumatori o altri portatori di interessi ritengano che un prodotto o un ente possa farvi ricorso, anche quando ciò non sia oggettivamente verificabile prima di una pronuncia giudiziale (cfr. *Final report*, par. 25). Sembra potersi dire che la POG costruisca il fenomeno come oggetto di governance e non come illecito.

Dal 27 settembre 2026 la stessa materia è oggetto di una disciplina vincolante di altra natura. Il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (G.U., Serie generale, n. 56 del 9 marzo 2026), ha modificato il Codice del consumo in attuazione della direttiva (UE) 2024/825. L'art. 18 definisce l'asserzione ambientale (comma 1, lettera n-quater). L'art. 21 include le caratteristiche ambientali o sociali tra le caratteristiche principali del prodotto (comma 1, lettera b) e considera le asserzioni su prestazioni ambientali future (comma 2, lettera b-ter). L'art. 23 qualifica come in ogni caso ingannevoli, tra l'altro, le asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali e quelle riferite all'intero prodotto quando ne riguardano un solo aspetto (comma 1, lettere d-bis e d-ter).

La competenza a intervenire sulle pratiche commerciali scorrette spetta in via esclusiva, anche nei settori regolati, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, acquisito il parere dell'autorità di regolazione e ferme le competenze di questa sulle violazioni che non integrino una pratica scorretta (art. 27, comma 1-bis). L'Autorità garante può disporre, se le circostanze del caso lo giustificano, che il professionista provi l'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica, che altrimenti sono considerati inesatti (comma 5). I consumatori lesi possono adire il giudice ordinario per ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (comma 15-bis).

Il confronto apre tre questioni. La prima riguarda il perimetro: le "dichiarazioni di sostenibilità" della POG coprono le tre dimensioni ESG, mentre le regole specifiche del Codice del consumo riguardano soprattutto le asserzioni ambientali e l'art. 21 le caratteristiche ambientali o sociali; le affermazioni sulla governance sembrano restare affidate alle clausole generali. La seconda riguarda il coordinamento: una medesima dichiarazione può rilevare come difetto dei dispositivi di prodotto, nella vigilanza della Banca d'Italia, e come pratica scorretta, davanti all'Autorità garante; il parere e i protocolli d'intesa previsti dall'art. 27, comma 1-bis, sono gli strumenti di raccordo, ma non sembrano assicurare di per sé la coerenza delle valutazioni. La terza riguarda la prova (v. § 12).

Resta fermo che la POG non disciplina l'idoneità dei prodotti rispetto ai singoli consumatori (paragrafo 5) e non pare attribuire loro rimedi individuali: le misure correttive dell'orientamento 6 sono azioni che il produttore è chiamato a intraprendere, non pretese azionabili dai singoli. Il punto 71 della sentenza del 2021 non stabilisce quale rilievo abbia il rispetto di quei dispositivi in una controversia individuale, e la questione resta aperta (v. § 12).

Parte seconda. Organi e controlli

7. L'orientamento 2.1a e il compito dell'organo di amministrazione

L'orientamento 2.1a chiede all'organo di amministrazione del produttore di adottare "solidi processi" con un duplice oggetto: individuare e prevenire le pratiche di *greenwashing*; gestire e monitorare i rischi che derivano da tali pratiche o da pratiche percepite come tali. La previsione opera quando prodotti con caratteristiche ESG sono offerti o venduti ai consumatori.

Il destinatario è l'organo di amministrazione nel senso della definizione del 2016, che comprende tanto la supervisione strategica quanto la direzione dell'ente (paragrafo 15). È lo stesso organo al quale l'orientamento 2.1 chiede di approvare l'istituzione dei dispositivi e le successive revisioni. Il testo italiano vincolante distingue invece i due livelli: le procedure sono approvate e sottoposte a riesame periodico dall'organo con funzione di supervisione strategica, mentre le funzioni aziendali di controllo interno, coinvolte nella valutazione periodica, riportano direttamente all'organo con funzione di gestione (sezione XI, paragrafo 1-bis, lettere b e c).

Il *Final report* chiarisce la scansione temporale del presidio. I processi sono chiamati a consentire l'individuazione e la prevenzione delle pratiche prima che il *greenwashing* si verifichi, e la mitigazione e il monitoraggio dei rischi dopo; la prevenzione riguarda le dichiarazioni e le rappresentazioni ESG fuorvianti lungo l'ideazione del prodotto, la sua approvazione, il monitoraggio e la revisione (cfr. par. 26). Nella motivazione l'Autorità usa una formula imperativa ("*must*"), ma la disposizione resta formulata con il condizionale proprio degli orientamenti.

Che cosa significhi adottare solidi processi il testo non dice. Sembra da escludere che l'organo di amministrazione sia chiamato a eseguire personalmente i controlli o ad approvare ogni dichiarazione. La previsione si lascia intendere, piuttosto, nel senso che esso assicura l'esistenza, l'integrazione e l'adeguatezza del processo: responsabilità definite, flussi informativi, possibilità di segnalazione ai livelli superiori, documentazione, riesame e capacità di intervento. In questa direzione depone la stessa EBA, per la quale la previsione ha funzione di chiarimento e conferma che la POG già comprende le considerazioni ESG e di *greenwashing* (cfr. *Final report*, tabella delle risposte, riga 12).

Il riferimento alle pratiche percepite come tali amplia l'oggetto del presidio senza equiparare una contestazione a una violazione accertata (v. § 6). Se ne può trarre che il processo vada costruito in modo da tenere distinti due piani: l'accertamento della correttezza della dichiarazione e la gestione dei rischi di condotta, reputazionali o di contenzioso generati dalla contestazione.

Resta ferma, poi, la posizione dell'alta dirigenza. L'orientamento 2.2, non modificato, le attribuisce, con il supporto dei rappresentanti delle funzioni di conformità e di gestione dei rischi, la responsabilità della costante conformità ai dispositivi: ne fanno parte la verifica periodica della loro adeguatezza e la proposta all'organo di amministrazione delle modifiche necessarie. L'orientamento 2.4 chiede all'alta dirigenza di garantire che il personale coinvolto nell'ideazione conosca e comprenda le caratteristiche e i rischi del prodotto, compresi, ove applicabile, quelli relativi ai prodotti con caratteristiche ESG.

L'orientamento 2.1a si rivolge al solo produttore. Per il distributore manca una previsione corrispondente: il presidio passa per l'orientamento 12.1a e per i dispositivi che l'orientamento 9 gli chiede di stabilire, la cui istituzione, secondo l'orientamento 10.1, l'organo di amministrazione dovrebbe eventualmente approvare.

8. Le funzioni di controllo: ciò che è chiesto e ciò che non lo è

Il ruolo delle funzioni di controllo non nasce nel 2026. Il nuovo orientamento 2.3 conferma che le responsabilità del controllo sul processo da parte della funzione di gestione dei rischi e della funzione di conformità dovrebbero essere integrate nel perimetro e nelle normali mansioni di tali funzioni, come indicato negli orientamenti sulla governance interna ai sensi

dell'art. 74 della CRD, ove applicabili. Cambia l'oggetto sul quale il controllo si esercita, che ora comprende le caratteristiche ESG e le dichiarazioni che le rappresentano.

Gli orientamenti non menzionano la funzione di revisione interna. Un suo intervento sembra discendere dal mandato generale della terza linea, secondo una pianificazione basata sul rischio. Più esplicito è, sul punto, il testo italiano vincolante. La sezione XI prevede che le procedure siano periodicamente valutate con il coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, che riferiscono agli organi aziendali con periodicità almeno annuale e comunque quando siano accertate gravi carenze; prevede inoltre che le funzioni di controllo interno considerino il rispetto delle procedure nell'ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi e reputazionali (paragrafo 1).

Queste previsioni riguardano i "prodotti" del titolo VI del testo unico bancario senza distinguere secondo le loro caratteristiche. Si può dunque ritenere che il prodotto presentato come sostenibile vi sia già soggetto in quanto prodotto, e che a restare affidati all'efficacia propria degli orientamenti siano i requisiti specifici sulle dichiarazioni di sostenibilità e sul *greenwashing*.

Conviene registrare anche ciò che gli orientamenti non chiedono. Non ripartiscono analiticamente le attività tra le funzioni; non prevedono un comitato dedicato alle dichiarazioni di sostenibilità, una matrice uniforme di responsabilità, una periodicità della reportistica o il visto della funzione di conformità su ogni comunicazione. L'EBA ribadisce il carattere generale del quadro, fondato su principi e privo di requisiti operativi di dettaglio, che lascia agli enti la flessibilità di dotarsi di dispositivi proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità della loro attività (cfr. *Final report*, tabella delle risposte, riga 7). Un riferimento a strutture collegiali si trova nel testo italiano, che per la valutazione della struttura dei prodotti contempla, nelle realtà più complesse, la costituzione di comitati interfunzionali (sezione XI, paragrafo 2).

Entro questi limiti la ripartizione dei compiti è rimessa all'organizzazione dell'intermediario. Nella ricostruzione che qui si propone, alla funzione di conformità competono il presidio del quadro normativo, la coerenza delle procedure e la correttezza del processo con cui le comunicazioni sono approvate, e non le compete divenire l'unica titolare dei dati ESG né il

certificatore tecnico del prodotto. Alla funzione di gestione dei rischi fa capo il raccordo con il quadro prudenziale: la medesima rappresentazione può produrre un pregiudizio per il consumatore e, insieme, rischi di condotta, reputazionali e di contenzioso (cfr. *Final report*, par. 28), sicché le due funzioni sono chiamate a comunicare, ferma la distinzione di finalità tra i due quadri (v. § 5).

9. Il controllo preventivo: caratteristica ESG, comprova e riparto tra produttore e distributore

Il controllo preventivo non si esaurisce nella revisione linguistica del materiale informativo a prodotto già ideato. Il processo sembra chiamato a presidiare anche ciò che viene prima della comunicazione: l'individuazione della caratteristica ESG, la consistenza delle evidenze che la sostengono, la relazione tra il prodotto e il beneficio dichiarato, la coerenza del mercato di riferimento e l'idoneità delle informazioni trasmesse al distributore.

Sulla qualificazione della caratteristica ESG il *Final report* contiene alcune precisazioni negative, che delimitano il campo. Gli orientamenti non hanno l'obiettivo di definire categorie di prodotto quali il mutuo verde o il credito al consumo verde, né di creare una tassonomia autonoma dei prodotti di credito al dettaglio (cfr. tabella delle risposte, riga 5). L'EBA ha respinto sia l'introduzione di soglie esplicite di materialità sia il riconoscimento delle etichette di sostenibilità come prova iniziale sufficiente, perché l'una e l'altro potrebbero confliggere con altre iniziative dell'Unione e perché manca, allo stato, un quadro europeo consolidato di etichettatura ESG per i prodotti bancari al dettaglio (cfr. riga 4).

Il criterio è funzionale: quando le caratteristiche ESG entrano nell'ideazione, nella commercializzazione o nella distribuzione del prodotto, sono soggette a dispositivi di governance, di comprova e di controllo proporzionati alla natura del prodotto e alle dichiarazioni formulate (cfr. riga 5). Se ne possono trarre, a mio avviso, due conseguenze. Non esiste una soglia al di sotto della quale la componente ESG possa essere trattata come irrilevante: se entra nella rappresentazione del prodotto, entra nel presidio. Una certificazione esterna può concorrere alla base di evidenze, senza per questo esonerare dalla verifica interna. Sul versante della disciplina consumeristica, del resto, l'esibizione di un'etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione o non sia

stabilita da autorità pubbliche è considerata in ogni caso ingannevole (art. 23, comma 1, lettera b-bis, del Codice del consumo).

Gli orientamenti non prescrivono, per la comprova, un documento standard né una certificazione. Chiedono che le dichiarazioni siano accurate, comprovate e aggiornate, il che sembra presupporre evidenze coerenti con la dichiarazione, verificabili e attuali.

Quanto al riparto tra produttore e distributore, le due disposizioni nuove sulla comunicazione hanno destinatari diversi. L'orientamento 8.3, lettera c), non chiede al produttore di assicurare la correttezza della comunicazione rivolta al cliente: gli chiede che le informazioni fornite al distributore contengano tutti i dettagli rilevanti per consentire a quest'ultimo di garantire che la comunicazione relativa alla sostenibilità sia corretta, chiara e non fuorviante e che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate, aggiornate, tali da fornire un'equa rappresentazione del profilo generale dell'ente o del profilo del prodotto e presentate in modo comprensibile. La previsione diretta sulla comunicazione nell'offerta e nella vendita è nell'orientamento 12.1a, a carico del distributore.

Il *Final report* conferma che il produttore resta la principale fonte delle informazioni accurate sul prodotto e precisa che la responsabilità grava anche sui distributori (cfr. par. 46); altrove afferma che le modifiche non impongono ai distributori responsabilità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla POG (cfr. tabella delle risposte, riga 14). Fino a che punto il distributore sia chiamato a replicare le verifiche del produttore non è definito. Entro quei limiti, e senza che ne discendano requisiti nuovi, il criterio sembra potersi ricostruire secondo proporzionalità, natura del prodotto, contenuto della dichiarazione e ruolo concretamente assunto nella sua formulazione: il distributore può fare affidamento sulla base informativa del produttore, e la diligenza che già gli compete pare estendersi alle incongruenze, alle carenze o alle sopravvenienze rilevanti delle quali abbia effettiva conoscenza.

Nell'orientamento 7.1, infine, l'inciso del 2026 estende ai prodotti con caratteristiche ESG la capacità, richiesta ai distributori selezionati, di spiegarne ai consumatori caratteristiche e rischi. Che ne discenda un'esigenza di competenze specifiche è una conseguenza sistematica ragionevole, non la lettera del testo.

10. Il monitoraggio

Una dichiarazione può essere corretta al momento del lancio e cessare di esserlo durante la vita del prodotto. L'orientamento 5.1, non modificato, continua a indicare nel produttore il responsabile finale del monitoraggio, da svolgere su base continuativa. La revisione aggiunge due elementi: l'orientamento 2.1a rende espresso il monitoraggio dei rischi derivanti da pratiche di *greenwashing* o percepite come tali; gli orientamenti 8.3, lettera c), e 12.1a chiedono che le dichiarazioni siano "aggiornate". Secondo l'EBA quest'ultimo requisito copre anche l'ipotesi in cui muti il profilo di sostenibilità del produttore, con riflessi sulle caratteristiche ESG del prodotto (cfr. *Final report*, tabella delle risposte, riga 12). Il monitoraggio riguarda quindi, oltre al testo della dichiarazione, le condizioni e le evidenze sulle quali essa continua a fondarsi.

Va tenuta ferma una distinzione. Il monitoraggio del prodotto riguarda la perdurante considerazione degli interessi, degli obiettivi e delle caratteristiche dei consumatori (orientamento 5.1); il riesame dei dispositivi, previsto dagli orientamenti 1.2, 2.2 e 9.2, riguarda il sistema di governo. Se anomalie analoghe si ripetono su più prodotti o su più canali, il problema può non essere della singola dichiarazione: può rivelare una carenza del processo, delle competenze o dei flussi informativi.

Gli orientamenti non prescrivono indicatori standard, frequenze minime o soglie quantitative di reclami. Nelle risposte alle osservazioni l'EBA non ha accolto la richiesta di fissare una frequenza minima dei controlli sui distributori (cfr. *Final report*, tabella delle risposte, riga 14) né la proposta di sostituire il requisito di aggiornamento con formule come "*when necessary*" o "*annually if necessary*" (cfr. riga 15). Periodicità e indicatori restano perciò da calibrare sulla complessità del prodotto, sulla rilevanza della dichiarazione, sulla qualità delle evidenze e sul rischio di pregiudizio per il consumatore.

Il testo italiano vincolante aggiunge, per i canali distributivi, che le criticità riscontrate nella commercializzazione con riguardo alle caratteristiche del prodotto, alle informazioni sullo stesso o al mercato di riferimento siano documentate e, in caso di canali indiretti, prontamente rese note agli intermediari (sottoparagrafo 1-bis.2), e che la valutazione periodica delle procedure tenga conto dei reclami pervenuti (paragrafo 1).

11. Le misure correttive

L'orientamento 6, già presente nel testo del 2016 e non modificato, chiede al produttore che rilevi un problema, quando il prodotto è sul mercato o nel corso del monitoraggio, di intraprendere le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione ed evitare che situazioni pregiudizievoli si ripresentino (6.1); la misura correttiva dovrebbe includere la notifica tempestiva al distributore dei cambiamenti o delle modifiche apportate ai prodotti esistenti, nonché tutte le azioni aggiuntive necessarie per porre rimedio alla situazione (6.2). Sulla disposizione si possono svolgere quattro osservazioni.

La prima riguarda il presupposto. L'intervento è collegato alla rilevazione di un problema, non all'accertamento di una violazione. Una dichiarazione divenuta inesatta, un'evidenza non più attuale o una caratteristica ESG che non corrisponde più alla configurazione del prodotto sembrano già integrare, a mio avviso, un problema rilevante ai fini dell'orientamento 6, indipendentemente dalla qualificazione del fatto come *greenwashing*, sicché la soglia di attivazione sembra collocarsi al di sotto di quella dell'illecito, in coerenza con la funzione preventiva dei dispositivi.

La seconda riguarda il contenuto. La disposizione chiede due cose distinte: porre rimedio alla situazione ed evitare che il pregiudizio si ripresenti. Il secondo profilo guarda al processo. Se l'incoerenza si è prodotta perché le evidenze non erano presidiate o perché il canale non disponeva di informazioni aggiornate, la misura sul prodotto non esaurisce il compito, e si apre il raccordo con il riesame dei dispositivi (orientamenti 1.2, 2.2 e 9.2).

La terza riguarda i destinatari. L'orientamento 6.2 considera l'informativa al distributore e, con la clausola aperta sulle azioni aggiuntive necessarie, rinvia a ciò che occorre per porre rimedio alla situazione, senza indicarne i destinatari. Da quella clausola non sembra potersi ricavare una disciplina dell'informativa o del ristoro verso il cliente, che la POG non detta: eventuali interventi sulla clientela dipendono dalla disciplina contrattuale, dalle regole sulle pratiche commerciali e dalle altre norme applicabili (v. § 6). Le azioni intraprese non sono tuttavia prive di rilievo su quel diverso piano: nel determinare la sanzione per una pratica commerciale scorretta l'Autorità garante tiene conto, ove appropriato, anche delle azioni

intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio (art. 27, comma 9-ter, lettera b, del Codice del consumo).

La quarta riguarda il distributore, che non è soltanto destinatario dell'informazione. L'orientamento 12.4 gli chiede di informare prontamente il produttore dei problemi che individui, nell'offerta e nella vendita, riguardo alle funzionalità del prodotto, alle informazioni sul prodotto o al mercato di riferimento. Se viene a conoscenza del fatto che una dichiarazione non è più accurata o comprovata, la prosecuzione immutata del suo utilizzo sarebbe difficilmente conciliabile con l'orientamento 12.1a.

Quanto al contenuto della misura, gli orientamenti non offrono un catalogo di azioni correttive ESG. Contengono alcuni riferimenti: le opportune modifiche al prodotto quando i test diano scarsi risultati per il mercato di riferimento (orientamento 4.1); le azioni adeguate sul canale distributivo, fino all'esempio della cessazione del suo utilizzo per un determinato prodotto (orientamento 7.3). Il testo italiano vincolante è più netto per l'ipotesi in cui il prodotto risulti non adeguato rispetto al mercato di riferimento: gli intermediari adottano "misure correttive opportune ed efficaci", tra le quali la revisione del prodotto o il suo ritiro dal mercato (sottoparagrafo 1-bis.1; v. § 3).

La misura concreta dipende dall'oggetto e dalla gravità del problema. Se la criticità riguarda la comunicazione, può bastare correggere o sospendere la dichiarazione e aggiornare il materiale; se riguarda la sostanza del prodotto o la sua coerenza con il mercato di riferimento, possono occorrere una modifica, nuovi test o la revisione di quel mercato. Si tratta di una ricostruzione organizzativa e non di un catalogo dell'EBA: il ritiro della dichiarazione, la sospensione della vendita o la modifica del mercato di riferimento non sono automatismi previsti dalla POG, e se in un caso concreto siano dovuti è questione che si decide su altre basi normative.

Per le pratiche percepite come *greenwashing* vale una precisazione. Una contestazione non ancora accertata non sembra imporre di per sé un rimedio sul prodotto; può richiedere misure cautelative sulla comunicazione mentre la verifica è in corso. Rimedio e gestione del rischio restano piani distinti, e la loro confusione conduce tanto all'inerzia, quando si attenda

l'accertamento definitivo, quanto alla sconfessione anticipata del prodotto, quando l'allegazione sia trattata come prova.

La proporzionalità, che secondo l'EBA è già inscritta nella POG (cfr. *Final report*, par. 47) e che l'orientamento 1.5 riferisce alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività del produttore, consente di calibrare l'intensità dei dispositivi. Non sembra invece consentire di scegliere se intervenire.

L'orientamento 1.4 chiede del resto che tutte le azioni intraprese in relazione ai dispositivi siano documentate e che i relativi documenti siano messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta: la misura adottata è perciò essa stessa un atto verificabile. La decisione di non intervenire non è un'azione intrapresa ai sensi di quella previsione, ma sembra prudente che resti ugualmente ricostruibile.

12. Che cosa occorre poter dimostrare

La revisione chiede che le dichiarazioni di sostenibilità siano "comprovate" (orientamenti 8.3, lettera c), e 12.1a). Gli orientamenti 1.4 e 9.3, non modificati, chiedono al produttore e al distributore che tutte le azioni intraprese in relazione ai dispositivi siano debitamente documentate e che i relativi documenti siano conservati a scopo di verifica e messi a disposizione su richiesta. Per l'orientamento 9.3 la traduzione ufficiale italiana menziona le sole autorità competenti, mentre il testo inglese aggiunge il produttore: per il distributore la documentazione rileva dunque, secondo quest'ultimo, anche nel rapporto con chi il prodotto ha ideato. Nel testo italiano vincolante la formalizzazione è un obbligo: gli intermediari conservano la documentazione relativa all'adozione e all'applicazione delle procedure (sezione XI, paragrafo 1) e verificano che le azioni intraprese dai canali distributivi indiretti siano adeguatamente formalizzate e che la relativa documentazione sia verificabile (sottoparagrafo 1-bis.2).

Queste previsioni operano nel rapporto con l'autorità di vigilanza e, nei termini ora visti, con il produttore. Non disciplinano la prova nei rapporti con i consumatori né davanti ad altre autorità, e non pare che se ne possano ricavare inversioni o aggravamenti dell'onere probatorio. La domanda su che cosa l'intermediario debba essere in grado di dimostrare,

quando le caratteristiche attribuite a un prodotto vengano contestate, trova risposta in sedi diverse e secondo regole diverse.

Davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera l'art. 27, comma 5, del Codice del consumo: se l'esigenza risulta giustificata date le circostanze del caso, il professionista può essere chiamato a provare l'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale, e in difetto di prova sufficiente quei dati sono considerati inesatti; la stessa disposizione pone in ogni caso a suo carico l'onere di provare, con allegazioni fattuali, di non avere potuto ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica sui consumatori ai sensi dell'art. 20, comma 3. Alcune fattispecie fanno poi dipendere la valutazione da ciò che il professionista è in grado di dimostrare. L'asserzione ambientale generica è in ogni caso ingannevole se egli non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti (art. 23, comma 1, lettera d-bis). Può risultare ingannevole l'asserzione su prestazioni ambientali future che non includa impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico e verificato periodicamente da un terzo indipendente (art. 21, comma 2, lettera b-ter). Quanto al giudizio ordinario promosso dal consumatore, l'art. 27, comma 15-bis, non detta regole speciali sulla prova.

In ciascuna di queste sedi la documentazione formata nell'ambito dei dispositivi di prodotto può assumere rilievo. La lettura che sembra preferibile è che essa costituisca anzitutto il supporto della prova di cui il professionista dispone: un processo documentato consente di ricostruire perché il prodotto sia stato presentato come dotato di caratteristiche ESG, su quali evidenze poggiassero le dichiarazioni alla data in cui sono state formulate e chi le abbia approvate. Non sembra invece che dalla POG possa ricavarsi una regola per cui la lacuna documentale equivalga a prova dell'inesattezza della dichiarazione: la conseguenza prevista dall'art. 27, comma 5, discende da quella norma e alle condizioni che essa pone, non dagli orientamenti.

Resta da stabilire quale peso l'Autorità garante e il giudice attribuiranno, nel valutare la diligenza professionale e l'esattezza dei dati, al rispetto dei dispositivi. La Corte di giustizia ha affermato che spetta ai giudici nazionali prendere in considerazione gli orientamenti dell'EBA

nella soluzione delle controversie (cfr. sentenza C-911/19, punto 71), senza precisare con quale efficacia. Poiché la medesima sentenza esclude che essi producano effetti vincolanti tanto verso le autorità quanto verso gli enti finanziari (cfr. punti 45 e 46), sembra potersi ritenere che il giudice possa assumerli come criterio di lettura delle norme sulle quali si fondano, e non come fonte autonoma di obblighi. Per l'intermediario sembra comunque prudente poter dare conto della scelta di presentare un prodotto come sostenibile, delle evidenze che la sorreggono e delle decisioni assunte quando emerge un problema.

13. Il prodotto ideato o distribuito con sistemi automatizzati

Il *Final report* e gli orientamenti modificati non contengono alcun riferimento all'intelligenza artificiale, agli algoritmi, ai processi automatizzati o al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. La domanda se i dispositivi reggano quando il prodotto è ideato o distribuito per il tramite di un sistema automatizzato non ha dunque una risposta testuale e va affrontata per via sistematica.

Il primo dato è che la POG si occupa di prodotti e di processi, non della singola decisione rivolta al cliente: gli orientamenti non disciplinano l'idoneità dei prodotti rispetto ai singoli consumatori (paragrafo 5; v. § 6). La singola decisione ha una disciplina propria, che la POG non integra né sostituisce. Il d.lgs. n. 212 del 2025 ha riscritto l'art. 124-bis del testo unico bancario: quando la valutazione del merito creditizio si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, nelle tre forme della spiegazione chiara e comprensibile della valutazione, dell'espressione della propria opinione e della richiesta di riesame (comma 2-bis), e ne deve essere informato prima dell'avvio del trattamento (comma 2-quater); se il trattamento è svolto da un terzo di cui il finanziatore si avvale, questi adotta le misure necessarie per acquisirne le informazioni occorrenti alla spiegazione (comma 2-ter). Restano fermi i diritti esercitabili ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (comma 2-quinquies). Queste regole operano per i contratti stipulati dopo la scadenza del termine di adeguamento (v. § 4). L'art. 22, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati è invece applicabile da tempo, e la Corte di giustizia ne ha precisato la portata con la sentenza della Prima Sezione del 7 dicembre 2023, causa C-634/21, *SCHUFA Holding*

(Scoring) (ECLI:EU:C:2023:957): costituisce processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche anche il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità sulla capacità di una persona di onorare in futuro gli impegni di pagamento, qualora da quel tasso dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione del rapporto contrattuale da parte del terzo al quale esso è comunicato.

Il secondo dato riguarda il calendario. Il regolamento (UE) 2024/1689 include tra i sistemi ad alto rischio quelli destinati a valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o a stabilirne il merito di credito, a eccezione dei sistemi utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie (allegato III, punto 5, lettera b). Il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 ha differito l'applicazione del capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'art. 6, paragrafo 5, al 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I (art. 1, punto 40, lettera b), che sostituisce l'art. 113, terzo comma, lettera c). Tra l'11 gennaio e il 2 dicembre 2027 la POG modificata sarà quindi applicabile senza che lo siano ancora i requisiti europei sui sistemi ad alto rischio.

Il terzo dato riguarda i fornitori. La soppressione del capitolo sull'esternalizzazione non elimina il tema: l'EBA ricorda che l'esternalizzazione è un sottoinsieme della gestione del rischio di terze parti, soggetta ai principi del Comitato di Basilea, al regolamento sulla resilienza operativa digitale e agli orientamenti sul rischio di terze parti (cfr. *Final report*, par. 38), e che la responsabilità finale, quando l'ente si avvale di fornitori terzi, resta sempre in capo all'ente e all'organo di amministrazione (cfr. tabella delle risposte, riga 17). Va però osservato che il rinvio del paragrafo 9 riguarda, per il suo stesso oggetto, i servizi diversi da quelli TIC, mentre un modello fornito da terzi sembra doversi ricondurre, di regola, ai servizi TIC: se così è, per le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica il riferimento resta il regolamento (UE) 2022/2554, che il d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23, estende in parte agli intermediari finanziari dell'art. 106 del testo unico bancario, tra l'altro quanto all'art. 28, a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 6, commi 1 e 2, e art. 17), dieci giorni prima della data di applicazione della POG modificata. Per ogni produttore vale poi l'orientamento 5.1, che lo indica come responsabile finale del monitoraggio.

Gli orientamenti non pongono alcun requisito di spiegabilità dei sistemi e non disciplinano i modelli. Nella ricostruzione che qui si propone, la POG, quando il prodotto passa per un modello, chiede ciò che chiede in ogni altro caso. Chiede anzitutto dispositivi efficaci e parte integrante della governance e del quadro di controllo interno (orientamenti 1.1 e 2.1), e pare difficile che vi corrisponda un processo i cui esiti non siano spiegabili da chi ne risponde. Chiede che le azioni intraprese siano documentate (orientamento 1.4); che resti ricostruibile a posteriori anche una determinazione del modello che incida sulla configurazione del prodotto o sul mercato di riferimento non discende da quella previsione, che riguarda le azioni intraprese, ma sembra coerente con la funzione stessa dei dispositivi. Chiede i test prima dell'immissione sul mercato, dell'offerta a un nuovo mercato di riferimento e di ogni modifica sostanziale (orientamento 4.1): quando è il modello a determinare le condizioni del prodotto, il suo comportamento sembra rientrare in ciò che quella previsione chiede di verificare, e un suo aggiornamento potrebbe integrare una modifica sostanziale se altera in modo apprezzabile le condizioni offerte o il mercato di riferimento. Chiede infine di intervenire quando si rileva un problema (orientamento 6.1): la deriva di un modello, la sua applicazione a una clientela diversa da quella per la quale era stato costruito o la perdita di attualità dei dati che lo alimentano sembrano rientrarvi, se ne risultano incise le condizioni del prodotto o il mercato di riferimento.

Ne risulta che la POG non sposta sul sistema, né su chi lo fornisce, il governo del prodotto, che resta in capo al produttore quale responsabile finale del monitoraggio (orientamento 5.1) e all'organo di amministrazione che ne approva i dispositivi (orientamento 2.1).

14. Valutazione conclusiva

Il rilievo giuridico della revisione del 2026 sembra stare più nell'architettura che nel contenuto. L'efficacia della POG modificata è quella degli orientamenti, che in Italia si è tradotta in obbligo soltanto per il contenuto del 2016 riformulato dalla Banca d'Italia; il suo perimetro e parte del suo contenuto dipendono da fonti non ancora stabili; il suo oggetto più nuovo è attratto da una disciplina vincolante di altra natura, affidata a un'altra autorità.

Sul piano delle fonti restano aperti il peso del mutato quadro di primo livello in un eventuale sindacato di validità, la forma e la decorrenza dell'adeguamento nazionale, il significato della

clausola “come recepita” finché il recepimento non opera, la portata di rinvii destinati a riempirsi dopo la data di applicazione e il coordinamento tra presidio organizzativo e accertamento della pratica scorretta. Alcune di queste questioni attendono l’intervento della Banca d’Italia; le altre, l’esperienza applicativa.

Sul piano dei controlli la revisione non definisce quali prodotti bancari siano sostenibili, non costruisce una POG parallela e non offre un elenco uniforme di presidi. Rende le caratteristiche ESG e il rischio di *greenwashing* oggetti espressi della governance del prodotto e amplia il perimetro dei soggetti chiamati a osservarla. Il compito delle funzioni di controllo non consiste nel certificare in astratto che un prodotto sia sostenibile né nel sostituirsi a chi lo progetta e lo distribuisce: consiste nel presidiare l’affidabilità del processo attraverso il quale la caratteristica ESG viene individuata, comprovata, rappresentata, monitorata e, se necessario, corretta.

La rappresentazione ESG entra dunque nella POG non come un elemento della comunicazione commerciale, ma come una caratteristica del prodotto, chiamata a restare coerente con ciò che il prodotto è, con la clientela alla quale è destinato e con il modo in cui viene offerto lungo il suo ciclo di vita.

Autore:

Antonio Ferraguto –a.ferraguto@lascalaw.com

Contatti: redazione@iusletter.com

LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Treviso